



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 19;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*»;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area I (ora Area Funzioni Centrali) per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2023 nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2022-2024, sottoscritto in data 28 ottobre 2025;

TENUTO CONTO dell'art. 4-bis del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, che al comma 2 prevede che «[...]2. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64*»;

VISTO l'art. 1 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, con il quale è stato introdotto il seguente comma all'art 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20: «4-bis. *Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la Pubblica Amministrazione, n. 1175 del 13 ottobre



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

2022, di istituzione del ruolo dei dirigenti del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 28 novembre 2022, con il n. 2985, nonché i successivi aggiornamenti di cui al decreto n. 196 del 19 febbraio 2025, al decreto n. 478 del 9 maggio 2025 e al decreto n. 1002 del 9 ottobre 2025;

VISTO il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224, concernente l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il Piano Integrato di Amministrazione e Organizzazione per il triennio 2025-2027 adottato con D.M. n. 167 del 3 marzo 2025;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11 del suindicato D.P.R. 4 aprile 2025, n. 62, per effetto della nuova organizzazione amministrativa, il Dicastero provvede all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

TENUTO CONTO inoltre, che l'art. 14 del D.P.R. di riferimento dispone che «1. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti. [...] 3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 11 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze. 4. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento»;

VISTA la nota prot. SG n. 823 del 22 gennaio 2026, completa dei relativi allegati tecnici, ove in relazione all'organizzazione delle singole unità organizzative si legge che «L'articolo 14 del predetto regolamento stabilisce che, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 11 nonché sino al completamento delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, le nuove Direzioni generali si avvalgono dei preesistenti Uffici dirigenziali non generali, che continuano a operare in relazione alle competenze già esercitate. Il medesimo articolo introduce inoltre il criterio di prevalenza, in base al quale i riferimenti alle precedenti Direzioni generali sono ricondotti alla nuova Direzione competente per materia. [...] Nella presente fase, gli Uffici già esistenti continuano ad assicurare la piena operatività amministrativa. Il criterio di prevalenza: - viene applicato per individuare la Direzione generale cui l'Ufficio è ricondotto in ragione delle proprie competenze; - fornisce ausilio nell'individuazione del responsabile per determinare la gestione dello stato giuridico dei dirigenti assegnati agli Uffici stessi, che afferiscono amministrativamente alla Direzione generale individuata come prevalente. Quanto sopra evidenziato



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

salvaguarda la coerenza nell'allocazione delle risorse dirigenziali nonché la continuità nella responsabilità delle funzioni [...]";

CONSIDERATO, quindi, che- in piena coerenza con la *ratio* dell'art.14 del decreto di organizzazione, e di conseguenza, della summenzionata circolare prot. 823/2026- in tale fase di piena transizione organizzativa, connotata da un particolare fabbisogno di continuità tecnica e conoscitiva, si rende assolutamente necessario garantire la prosecuzione delle attività specialistiche già in essere, onde evitare l'insorgenza di interruzioni pregiudizievoli per il corretto funzionamento dell'Amministrazione, in ossequio ai principi di buon andamento, efficacia ed efficienza di cui all'art. 97 della Costituzione;

RITENUTA, pertanto, la necessità di prorogare la durata degli incarichi giunti a scadenza del triennio nelle more del conferimento di nuovi incarichi a norma dell'art. 19 del citato D.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 14 del menzionato D.P.R. n. 62 del 2025 anche al fine di non pregiudicare l'operato delle Strutture del Ministero nonché di assicurare la doverosa continuità delle attività in essere;

VISTO il decreto n. 1748 del 28 ottobre 2022 con il quale alla Dott.ssa Silvia NARDELLI è stato conferito- ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni- l'incarico di direzione dell'Ufficio I – Organizzazione e programmazione strategica– del Segretariato Generale;

VISTO il successivo decreto n. 1592 del 27 ottobre 2025, con il quale “*A decorrere da giorno 28 ottobre 2025 – per 120 giorni [...]*” è stato temporaneamente prorogato l'incarico di cui al predetto D. Sg. n. 1748;

RILEVATO che la dott.ssa Nardelli è inquadrata nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'università e della ricerca e che il permanere della necessità di assicurare l'eccezionale prosecuzione dell'incarico risulta rispondente ai principi di efficienza, continuità e buon andamento dell'amministrazione, sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, oltre che alle esigenze organizzative connesse alle attività dell'ufficio interessato;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, e per il tempo strettamente necessario ai fini della definizione delle procedure atte all'individuazione dei nuovi uffici dirigenziali non generali nonché sino all'avvio dei relativi procedimenti di assegnazione degli incarichi, di dover procedere ad una nuova proroga dell'incarico di cui al D.S.G. n. 1748 del 28 ottobre 2022, senza soluzione di continuità;

PREMESSO che l'art. 1, comma 4-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, disciplina obblighi riferiti ai soggetti che gestiscono direttamente risorse finanziarie pubbliche;

RILEVATO che la dirigente, in ragione delle funzioni attribuite e dell'incarico ricoperto, non gestisce direttamente denaro, valori o altri beni pubblici, né svolge attività comportanti maneggio di pubblico denaro;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DATO ATTO, pertanto, che la disposizione sopra richiamata non trova applicazione nei confronti della medesima dirigente;

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. A decorrere dal 25 febbraio 2026, per la durata di 120 giorni, e comunque non oltre la data di adozione del decreto di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 62 del 2025 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, alla dott.ssa Silvia Nardelli è ulteriormente ed eccezionalmente prorogato l'incarico dirigenziale non generale conferito con decreto n. 1748 del 28 ottobre 2022, così come già prorogato con il decreto del Segretario generale n. 1592 del 27 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

Obiettivi connessi all'incarico

1. La dott.ssa Silvia Nardelli, nello svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1, assicurerà il perseguimento degli obiettivi individuati nell'art. 2 del ridetto decreto n. 1748 del 28 ottobre 2022, nonché degli eventuali obiettivi trasversali assegnati in sede di definizione della performance della Struttura.

Art. 3

Incarichi aggiuntivi

1. Il/la Dirigente dovrà altresì attendere agli altri incarichi che saranno conferiti in ragione della funzione o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'Amministrazione.

Art. 4

Trattamento economico

1. Il trattamento economico da corrispondere in relazione all'incarico oggetto della presente proroga è definito con contratto individuale tra il/la medesimo e la/il sottoscritta/o Direttore generale, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Lo stesso graverà sul Capitolo n.1010 pg 1 e 2 e sul Capitolo n.1110 pg 1 del bilancio di questo Ministero.

Art. 5

Disposizioni finali

1. L'efficacia del presente atto di nomina è subordinata alla registrazione da parte degli Organi di controllo cui sarà trasmesso per le attività di rispettiva competenza.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

2. La dott.ssa Nardelli si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dello svolgimento dell'incarico, sia relative a cause di inconferibilità che a cause di incompatibilità, nonché a comunicare qualsiasi altra circostanza sopravvenuta di carattere ostativo rispetto all'espletamento dell'incarico.

IL SEGRETARIO GENERALE
Prof. Marco Mancini